PORTANTE IL RIORDINAMENTO DEL PERSONALE DELLE DIVERSE CARRIERE DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Art. 12

Gli ufficiali diplomatici e gli ufficiali consolari di prima categoria possono essere, con decreto Reale o con decreto Ministeriale, a seconda che si tratti di funzionari nominati dal Re o dal ministro, collocati a disposizione del Ministero, quando per motivi di guerra, per altre cause indipendenti dalla loro volonta', o per decisione del ministro estranea al merito dei loro servizi, devono cessare temporaneamente dalle proprie funzioni all'estero.

Nessuno degli ufficiali anzidetti puo' rimanere a disposizione del Ministero quando siano venute meno le cause che hanno provocato tale provvedimento. Il periodo di tempo, nel quale i medesimi potranno rimanere in tale posizione, non potra' eccedere il biennio.

Il biennio della disposizione puo' essere, in via eccezionale, prorogato per un altro solo anno con decreto, accompagnato da relazione motivata. Qualora trascorso questo periodo non sia altrimenti disposto, il funzionario sara' collocato in aspettativa per motivi di servizio e poi in disponibilita'.

Versione in vigore dal 1 luglio 1907, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Portante il riordinamento del personale delle diverse carriere del Ministero degli affari esteri
Estremi	Legge 9 giugno 1907, n. 298
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 11 giugno 1907

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/portante-il-riordinamento-del-personale-delle-diverse-carriere-del/art-12/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it